

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 Componente 3 Misura 2 Investimento 2.3

Programmi per valorizzazione l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici

**Attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte” (d’ora in avanti anche
“Progetto”)**

**ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
RELATIVI AL PROGETTO *Attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”, da
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali,
patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità
dei luoghi: parchi e giardini storici” - attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”***

__CUP: ----- Importo € _____

TRA

Il Ministero della Cultura (C.F. 97803850581) rappresentato dall’Ing. Angelantonio Orlando in
qualità di legale rappresentante del Ministero della Cultura con sede legale in Roma, Via del Collegio
Romano 27, Cap 00186 (di seguito “Amministrazione titolare di interventi PNRR”)

E

La Regione _____ (C.F. _____) con sede in _____,
Via _____ n. _____, rappresentata dal _____, dott.
_____, che interviene al presente atto anche attraverso la Struttura
_____ (di seguito “Amministrazione attuatrice di linea di intervento
PNRR”);

di seguito indicate anche come “**Parti**”:

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 15 della
stessa che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 2;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii., recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” ed, in particolare, l’articolo 41, comma 1, che ha modificato l’articolo 11 della legge 6 gennaio 2003, n. 3, istitutiva del CUP prevedendo che “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 90, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, di individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e visto in particolare l’art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, e in particolare l’art. 26-bis ai sensi del quale presso il Segretariato Generale è istituita l’Unità di missione per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali di cui all’articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR, che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e di ripartizione di *milestone* e *target* per scadenze semestrali di rendicontazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO in particolare, l'art. 2 co. 4, che prevede che per le Amministrazioni dello Stato, titolari di interventi o responsabili della loro diretta attuazione, vengano attivate apposite contabilità speciali ad esse intestate, nell'ambito delle quali saranno gestite le risorse del PNRR, e che in favore del Ministero della Cultura è stata attivata la contabilità speciale numero 6285 denominata "PNRR-MINISTERO CULTURA";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato recante "*Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*";

VISTO il Decreto del Ministro della Cultura del 15 ottobre 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2021 con il quale è stato attribuito all'Ing. Angelantonio Orlando l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Unità di Missione del PNRR;

VISTA la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze RGS del 30 dicembre 2021 recante: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTO il decreto del Segretario Generale del 20 gennaio 2022 rep. n. 10, recante "Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura" che sostituisce il decreto del Segretariato generale del Ministero della Cultura del 7 luglio 2021, rep. n. 528;

CONSIDERATO che il PNRR, che prevede investimenti e riforme in relazione a tre settori strategici – digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale – si sviluppa in sei missioni, la prima delle quali, denominata "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura", ha l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese e sostenere l'innovazione del sistema produttivo; all'interno della missione M1, il Ministero della cultura ("MiC" o "Ministero"), insieme al Ministero del turismo per le parti di rispettiva competenza, è titolare della componente C3 denominata "Turismo e Cultura 4.0" (di seguito "M1C3");

CONSIDERATO che nell’ambito della M1C3 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0, Misura 2 “*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*” è previsto l’Investimento 2.3: “*Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici*”, che ha un valore complessivo di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro già destinati a n. 5 parchi già individuati dal Ministero, 190 milioni per il finanziamento di parchi e giardini da selezionare mediante Avviso Pubblico e 10 milioni di euro per l’intervento di catalogazione e formazione giardinieri;

VISTA l’istituzione del gruppo di coordinamento tecnico scientifico per l’attuazione della misura “*Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici*” nominata con Decreto del Segretario Generale n. 874 del 15 ottobre 2021, anche al fine di fornire, in coerenza con la scheda approvata, tutti gli elementi di valutazione necessari per predisporre la programmazione di tale misura e in particolare indicare i criteri di selezione delle proposte candidate;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do No Significant Harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

- milestone M1C3-14, entro il T2 2022: “*Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare agli enti competenti le risorse per i progetti per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici. I parchi e i giardini storici (Inv. 2.3) oggetto di intervento sono*

esclusivamente beni culturali tutelati, dichiarati di interesse artistico o storico. Possono essere di proprietà pubblica, del Ministero della Cultura, così come possono non essere beni dello Stato. I siti devono essere selezionati in base ai criteri definiti da un gruppo di coordinamento tecnico-scientifico, composto da rappresentanti di MIC, università, ANCI, associazioni settoriali. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale”;

- *target M1C3-18, entro il T4 2024: “L'indicatore deve riferirsi al numero (almeno 40) di parchi e giardini storici riqualificati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche che almeno 1260 operatori abbiano completato i corsi di formazione. Gli interventi da completare per centrare l'obiettivo della riqualificazione di parchi e giardini storici sono dei tipi seguenti:*
- *- manutenzione/ripristino/gestione dell'evoluzione della componente vegetale;*
- *- restauro delle attuali componenti architettoniche e monumentali (piccoli edifici, fontane e arredi, ecc.);*
- *- analisi e ottimizzazione degli attuali metodi di uso degli spazi, nel rispetto delle aree più fragili o più preziose;*
- *- interventi volti a garantire l'accessibilità delle persone con funzionalità ridotta, la messa in sicurezza delle aree recintate, cancelli d'ingresso, sistemi di videosorveglianza;*
- *- realizzazione di ausili informativi (quali manifesti e guide) per promuovere la conoscenza e l'uso consapevole da parte dei cittadini; azioni di valorizzazione per promuovere l'uso culturale, educativo e ricreativo”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 gennaio 2022, n. 4 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

RITENUTO di poter conseguire le finalità progettuali mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;

CONSIDERATO l'articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che “(...) *la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico*” e che “*La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il Progetto verrà realizzato dalle Regioni e P.A. nel rispetto delle disposizioni di riferimento e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno per le parti;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

VISTO il D.M. 11 ottobre 2021 ed in particolare l'art. 2, il quale stabilisce che “il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse del Fondo di Rotazione, sulla base delle richieste presentate dalle rispettive Amministrazioni centrali titolari, attestanti lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi *milestone* e *target* in coerenza con i dati risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n.178”;

VISTO il Decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze*, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO il verbale della riunione del 20 giugno 2022 del tavolo tecnico di confronto Cultura, riunitosi nell'ambito dei tavoli tecnici di confronto PNRR tra amministrazioni centrali e la Conferenza delle Regioni/Province Autonome, Anci e Upi ai sensi dell'art. 33 del D.L. n.152 del 6 novembre 2021, convertito in L. n. 233 del 29 dicembre 2021

PREMESSO

CHE negli ultimi decenni l'interesse del pubblico e delle istituzioni nei confronti dei parchi e giardini storici è cresciuto in modo costante, essendo questo un patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico di assoluta rilevanza, non più visto come semplice cornice verde di un monumento storico, o come spazio accessorio nel disegno urbano, ma è valutato, visitato e vissuto per i suoi valori intrinseci.

CHE quale creazione mutevole e polimaterica, il giardino è una perfetta sintesi delle Arti, in cui edifici, acque ed elementi scultorei si sposano con la vegetazione: un autentico museo a cielo aperto, alla cui definizione concorrono elementi materiali e immateriali, che ne fanno una delle espressioni più alte del “rapporto tra civiltà e natura”, così come enunciato nella Carta di Firenze del 1981.

CHE in quanto *monumento vivente*, fragile per sua stessa natura, la salvaguardia di un giardino storico richiede un'opera di manutenzione altamente qualificata e necessariamente continua, al fine di assicurare “un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato”.

CHE tali azioni di cura e manutenzione appaiono oggi ancora più delicate e complesse in ragione delle nuove sfide che i giardini si trovano ad affrontare.

CHE sul piano ambientale, i parchi e giardini vedono accresciuta la propria strutturale fragilità per effetto dei cambiamenti climatici, che impongono azioni volte ad assicurarne la migliore conservazione possibile in un'ottica di sostenibilità e resilienza.

CHE sul piano socio-culturale, la società contemporanea, sempre più consapevole dei servizi ecosistemici resi dal patrimonio verde, tende ad attribuire ai parchi e giardini storici nuovi significati e nuove possibili funzioni.

CHE tali istanze legittime devono essere modulate nel rispetto della fragilità, della sostanza storico-artistica e del messaggio culturale del giardino storico.

CHE per tali ragioni nell'ambito del PNRR, M1C3, Misura 2 “*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*”, Investimento 2.3: “*Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici*” è prevista una specifica attività di formazione professionale per “Giardinieri d'Arte”, con l'obiettivo di creare occupazione qualificata e assicurare ai giardini di interesse culturale un adeguato livello di cura e manutenzione, anche in vista della loro crescente fruizione culturale e turistica.

CHE in tale contesto il Ministero della Cultura, riconoscendo alle Regioni e alle Province autonome la competenza in materia di formazione professionale, mediante il presente Accordo intende affidare alle stesse Regioni e/o alle Province autonome la suddetta attività di formazione.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e l'Allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

Oggetto e interesse pubblico comune alle parti

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti e le attività necessarie alla realizzazione dell'intervento M1C3, Misura 2, Investimento 2.3: *Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici* - attività di formazione professionale per "Giardinieri d'Arte".
2. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione nell'ambito dell'Investimento predetto, per la realizzazione delle attività meglio specificate nell'Allegato 1 con l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo della linea, i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l'impiego delle rispettive risorse, secondo le *milestone* ed i *target* concordati con l'Unione Europea per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti PNRR.
3. Il presente Accordo definisce inoltre gli impegni operativi delle Parti, nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Articolo 3

Risorse e finanziamento

Le risorse disponibili nell'ambito del presente Accordo ammontano a un totale di € 8.000.000,00 (ottomilioni/00). In ragione del *target* previsto dal PNRR (di cui all'Allegato 1) è previsto un costo/studente di circa 6.200,00 euro.

Articolo 4

Termini di attuazione del progetto e durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà al completamento fisico e finanziario dell'investimento (Target M1C3-18) previsto per dicembre 2024.
2. Le azioni del Progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nel cronoprogramma (allegato 2), ovvero nella diversa data concordata tra le Parti e riportata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del medesimo cronoprogramma di cui all'art. 11.
3. Ferma restando la necessità di rispettare la tempistica (*milestone* e *target*) concordata, il soggetto attuatore è tenuto a completare in ogni caso l'attività oggetto dell'Accordo, salvo quanto previsto all'art. 11.
4. L'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR è comunque obbligata ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione dell'investimento.

Articolo 5

Obblighi in capo all'Amministrazione titolare di interventi PNRR

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Amministrazione titolare di interventi PNRR si obbliga a:
 - a. assicurare il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo complessivo dell'investimento;
 - b. rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi *milestone* e *target*, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS);
 - c. garantire che l'Amministrazione attuatrice riceva le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - d. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR e informare l'Amministrazione attuatrice in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del Progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
 - e. emanare linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei *milestone* e *target* e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
 - f. assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
 - g. fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo, attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere, dell'Amministrazione titolare e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
 - h. informare l'Amministrazione attuatrice dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - i. vigilare sull'applicazione dei principi trasversali e, in particolare, sul principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del *tagging* clima e digitale;
 - j. vigilare, qualora pertinenti, sull'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - k. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'articolo 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;
 - l. fornire tempestivamente all'Amministrazione attuatrice le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati;

- m. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'Amministrazione titolare dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo;
- n. svolgere attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR;
- o. provvedere a richiedere al Servizio Centrale per il PNRR presso il Ministero delle Finanze il trasferimento delle risorse destinate all'Amministrazione attuatrice attraverso l'apposita contabilità speciale, su richiesta e previa trasmissione della documentazione necessaria;
- p. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi ed eventualmente garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- q. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse.

Articolo 6

Obblighi in capo all'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, che opera anche attraverso la Struttura per la Progettazione, si obbliga a:
 - a. garantire la realizzazione operativa della linea di investimento di cui al precedente art. 2 per l'importo complessivo assegnato di _____ euro, finanziati nell'ambito dei fondi PNRR, nonché il raggiungimento dei *milestone* e *target* riferiti alla Linea di investimento di competenza fungendo da stazione appaltante;
 - b. riconoscere, ai sensi dell'allegato 1, la qualifica professionale di *Giardiniere d'Arte* entro la data di avvio dei corsi, e completare la formazione di un *target* stimato non superiore a xxx (1260 diviso per il numero di Regioni e P.A. partecipanti) operatori, ferme restando le verifiche di cui alla successiva lettera bb);
 - c. garantire l'avvio dei primi corsi nell'anno formativo 2022/2023;
 - d. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
 - e. rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP) e dalla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativi - contabili relativi all'attuazione dello specifico Investimento 2.3: *Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici* - attività di formazione professionale per "Giardinieri d'Arte";
 - f. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e

controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

- g. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Servizio Centrale per il PNRR del MEF (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase *“finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”*;
- h. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- i. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- j. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 (DNSH) e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea; adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari;
- k. rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al sostegno della partecipazione di donne, alla valorizzazione dei giovani ed alla riduzione dei divari territoriali;
- l. rispettare il principio di parità di genere con specifico riferimento agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
- m. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- n. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione titolare;
- o. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione titolare;

- p. presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei *target* e *milestone* del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- q. operare attraverso il sistema informatico utilizzato dall'Amministrazione titolare finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione titolare;
- r. caricare sul sistema informativo adottato dall'Amministrazione titolare i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione titolare, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
- s. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i *milestone* e i *target* della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dall'Amministrazione titolare nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione titolare;
- t. conformarsi alle indicazioni fornite dall'amministrazione responsabile ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'art. 2;
- u. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Amministrazione titolare;
- v. facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione titolare, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
- w. garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei *target* realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- x. predisporre i pagamenti nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo ReGiS i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- y. inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione titolare con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle *milestone* e dei *target* associati alla misura PNRR di riferimento (cfr.

- art. 7), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- z. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Amministrazione titolare riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
 - aa. conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i *milestone* e *target* della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dall'Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
 - bb. fornire all'Amministrazione titolare, al 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza semestrale, le informazioni necessarie alla verifica del conseguimento dei *target* intermedi anche al fine di consentire alle parti di valutare, in sede di confronto MiC / Conferenza delle Regioni e delle P.A., la revisione del presente Accordo, anche in relazione all'eventuale partecipazione di altre Regioni e P.A. e all'attuazione di ulteriori misure parallele, tenuto conto sia dei *target* formativi precedentemente raggiunti con profili professionali analoghi, sia della novità del profilo professionale di cui all'allegato 1, nonché degli effetti conseguenti all'attuazione complessiva della linea di intervento “2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” della Misura “2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale” della M1C3 del PNRR;
 - cc. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione.

Articolo 7

Obblighi e responsabilità delle parti

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR. A tal riguardo si precisa che l'imposta sul valore aggiunto (IVA), è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo

dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.

5. Le parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.

6. Le Parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo. 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Articolo 8

Monitoraggio e rendicontazione delle spese

1. L'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare di interventi PNRR, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo di cui all'art. 6 del D.M. 10 ottobre 2021, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei *milestone* e *target* e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

2. L'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, pertanto, dovrà inoltrare, tramite il sistema informativo, almeno bimestralmente, la rendicontazione delle spese nelle modalità che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa-contabile ordinaria sul 100% delle spese, unitamente alle check list di controllo definite dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano;

3. L'Amministrazione attuatrice dovrà inoltre inviare, tramite il sistema informatico, la Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, documentando gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai *milestone* e *target* PNRR di pertinenza. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell'Amministrazione responsabile e nella relativa manualistica allegata.

4. Le spese incluse nelle Richieste di pagamento dell'Amministrazione attuatrice, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo dell'Amministrazione titolare.

5. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui *target* in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Articolo 9

Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo

1. Le attività oggetto del presente Accordo verranno realizzate dalle Regioni e P.A. nel rispetto delle disposizioni di riferimento.
2. In adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, i costi per il personale dell'Amministrazione attuatrice da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare il progetto di cui all'art. 3, possono essere imputate nel relativo quadro economico secondo le condizioni e i criteri indicati nella Circolare n.4 MEF/RGS del 18 gennaio 2022.
3. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
4. L'Amministrazione titolare di interventi PNRR successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, su richiesta dell'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, rende disponibile a quest'ultima:
 - una quota di anticipazione, fino al massimo del 10 % del budget della linea di investimento in oggetto. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione l'Amministrazione attuatrice dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. L'importo dell'anticipazione potrà essere maggiorato in casi eccezionali, debitamente motivati dall'Amministrazione attuatrice dell'intervento e previa valutazione positiva del Servizio centrale per il PNRR;
 - una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dall'Amministrazione attuatrice, sulla base del cronoprogramma dei pagamenti, come risultante dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
 - una quota a saldo pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi *milestone* e *target*, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178.
5. Le quote di risorse di cui al comma precedente sono trasferite all'Amministrazione attuatrice dei singoli progetti dal Servizio Centrale del PNRR su indicazione dell'Amministrazione titolare, ovvero dalla Amministrazione titolare dell'intervento, sul conto corrente di tesoreria n. _____ - intestato all'Amministrazione attuatrice, acceso presso _____. La quota relativa all'anticipazione verrà trasferita sul suddetto conto di tesoreria entro 30 giorni dalla data della richiesta dell'Amministrazione attuatrice, mentre le quote intermedie verranno trasferite in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'Accordo di finanziamento tra Commissione e Stato Membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i *target* di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati.

Articolo 10

Riduzione o revoca dei contributi

1. Ferme restando le verifiche di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera bb), nel caso in cui l'Amministrazione attuatrice di linea di intervento non raggiunga i relativi *milestone* e *target* intermedi previsti dal PNRR nei tempi ad essa assegnati, l'Amministrazione titolare di interventi PNRR può ridurre il contributo previsto per il loro finanziamento.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione attuatrice non raggiunga i *milestone* e *target* finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati e come eventualmente aggiornati in esito alle verifiche di cui al già richiamato articolo 6, comma 1, lettera bb), ovvero si renda responsabile del mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto di tagging climatici e digitali stimati, l'Amministrazione titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 11

Variazioni del progetto

1. L'amministrazione attuatrice può proporre variazioni al Cronoprogramma di cui all'allegato 2, che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell'Amministrazione titolare.
2. L'Amministrazione titolare si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate.
3. Le modifiche al Cronoprogramma non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Articolo 12

Disimpegno delle risorse

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Regolamento 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

Articolo 13

Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'Amministrazione attuatrice, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dal più volte citato articolo 8, del decreto-legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021.

2. A tal fine l'Amministrazione attuatrice si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Amministrazione titolare, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
3. L'Amministrazione attuatrice è obbligata a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, tenuto conto di quanto stabilisce l'articolo 8, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021.

Articolo 14

Risoluzione per inadempimento e diritto di recesso

1. L'Amministrazione titolare potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora il l'Amministrazione attuatrice non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa Amministrazione titolare degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
2. L'Amministrazione titolare potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confronti dell'Amministrazione attuatrice qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Articolo 15

Risoluzione di controversie

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 16

Riservatezza e Trattamento dei dati personali

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità,

proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che (i) il titolare del trattamento dei dati personali, è la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie in persona del Rappresentante legale e il (ii) Responsabile del trattamento è lo stesso Rappresentante legale.

Per la Regione / P.A. _____ il titolare del trattamento dei dati è _____ sempre contattabile all'indirizzo e-mail _____.

Per il Ministero della Cultura il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Cultura.

5. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Articolo 17

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- per il Ministero della Cultura: PEO: sg.unitapnrr@beniculturali.it; PEC: sg.unitapnrr@mailcert.beniculturali.it
- per la Regione / P.A. _____: PEO: _____; PEC: _____.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Le parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.

2. Il presente Accordo, dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsti.

3. Il presente atto si compone di 18 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applica il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021. Prevalgono, in ogni caso, le disposizioni di cui a tale decreto.

Per l'Amministrazione titolare di interventi
PNRR

Per l'Amministrazione attuatrice di linea di
intervento PNRR

Regione / P.A.

Allegato alla convenzione:

Allegato 1: scheda sintetica dell'intervento e specifica delle unità formative

Allegato 2: Cronoprogramma azioni di progetto